

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2157

Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” – Approvazione schema di convenzione.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce:

Visto:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le disposizioni degli articoli 6, comma 1 lett. b) e 7, comma 2;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
- il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n. 13;
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito in questa Conferenza il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in questa Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);
- il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, in particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”, sancito da questa Conferenza il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);
- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

nella seduta del 14 aprile 2016, ha sancito l'Accordo (Rep. Atti n.61/CSR) concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue".

Atteso che:

- a) l'Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) riveniente dal rispetto dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali lo schema tipo di convenzione di cui all'Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) e si compone di:
- Disciplinare A "Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue";
 - Disciplinare B "Gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell'art.7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n.219";
 - Disciplinare C "Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore";
- b) la Giunta Regionale con deliberazione n. 1657 del 26 ottobre 2016 ha recepito il predetto Accordo il quale, in particolare, ha stabilito:
- al punto 7 che *"entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale"*;
 - al punto 8 che *"entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all'allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6"* dell'Accordo stesso;
 - al punto 9 che *"qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219"*;
 - al punto 10 che *"le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1° gennaio 2017"*;
 - al punto 11 che *"in fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere dall'approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza, l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso"*;
- c) al punto 4 della deliberazione di Giunta regionale n. n. 1657 del 26 ottobre 2016 è stato stabilito *"di rimandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale, attesa la scadenza di quella in vigore in data 18/10/2016, da adottarsi due mesi dall'adozione del presente provvedimento, l'approvazione della nuova convenzione tra la Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, previa condivisione con le predette associazioni e approvazione da parte del Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016"*;

- d) in data 10 novembre 2016 il testo della nuova convenzione è stato condiviso con i Direttori dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, i Presidenti Regionali delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue più rappresentative ed i Rappresentanti delle Società Scientifiche;
- e) in base all'attuale organizzazione dell'attività di raccolta sangue ed emocomponenti non è prevista la "raccolta associativa", di cui al predetto "Disciplinare B", né è stata concordata con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, alcuna attività aggiuntiva di cui al "Disciplinare C", come da verbale del 10/11/2016;
- f) che l'attuale convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, con validità triennale e sottoscritta in data 18 ottobre 2013, prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1° gennaio 2017, in ottemperanza al punto 10 dell'Accordo Stato — Regioni.
- g) che il Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria — Ministero della Salute, dott.ssa Maria Rita Tamburrini, con nota email dell'1/12/2016 ha trasmesso il documento, condiviso anche in sede di Comitato tecnico sanitario - Sezione trasfusionale, relativo alle "*Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue*", che ha costituito la base per la costruzione delle quote riportate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e che di seguito è riportato:

Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

I. Quota associativa

- a. Costi per l'attività di chiamata, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per la chiamata (telefonate, SMS, cartoline, ecc)
- b. Costi per le iniziative di promozione
- c. Costi per la formazione del personale dell'Associazione/Federazione
- d. Costi per i materiali informativi e per la comunicazione ai donatori
- e. Costi di funzionamento dell'Associazione/Federazione, con particolare riferimento ad:
- Utenze
 - Affitto
 - Quote associative
 - Assicurazione terzi dei volontari
- f. Costi generali dell'Associazione/Federazione, con particolare riferimento a:
- Costi della vita associativa (benemerienze escluse)
 - Dotazioni informatiche
 - Personale e relativa assicurazione RC

II. Quota di raccolta

- a. Costi generali, comprensivi dei costi di trasporto ma che escludono i costi del materiale di consumo fornito dal ST di riferimento
- b. Costi per i servizi forniti al donatore, con particolare riferimento ai costi di ristoro dei donatori
- c. Costi per il personale impegnato nella raccolta degli emocomponenti, comprensivi di assicurazione RC
- d. Costi per le attrezzature (bilance, lettini, ecc), con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà)

Si propone:

- di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue mediante la stipula di apposita convenzione, coerente con il “Disciplinare A”, di cui all’Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR);
- di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia, dell’Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione FRATRES Regione Puglia, dell’Associazione ionica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, dell’Associazione Salentina Donatori Sangue e della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue di cui all’allegato A che, composto di n. 12 (dodici) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione del modello unico regionale di convenzione per la raccolta associativa, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, secondo il “disciplinare B” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), da sottoscrivere tra il Presidente regionale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e i Direttori Generali delle ASL ;
- di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione di attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, secondo il “disciplinare C” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- di stabilire che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono 1° gennaio 2017, secondo le tariffe riconosciute stabilite nell’Allegato 2 dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), come rimborso dell’attività di sensibilizzazione e chiamata dei donatori di sangue.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011.

Non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale, poiché le somme rientrano nelle assegnazioni indistinte trasferite nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue mediante la stipula di apposita convenzione, coerente con il “Disciplinare A”, di cui all’Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR);
2. di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia, dell’Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione

FRATRES Regione Puglia, dell' Associazione ionica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, dell'Associazione Salentina Donatori Sangue e della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue di cui all'allegato A che, composto di n. 12 (dodici) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del modello unico regionale di convenzione per la raccolta associativa, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, secondo il "disciplinare B" dell'Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), da sottoscrivere tra il Presidente regionale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e i Direttori Generali delle ASL ;
4. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione di attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, secondo il "disciplinare C" dell'Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
5. di stabilire che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono 1° gennaio 2017, secondo le tariffe riconosciute stabilite nell'"Allegato 2" dell'Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), come rimborso dell'attività di sensibilizzazione e chiamata dei donatori di sangue di dare il mandato al Dirigente della Sezione SGO di avviare le relative azioni a seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati;
6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA**SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA****ALLEGATO A**

**Il presente allegato è composto
di n. 12 (dodici) fogli escluso il presente**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni CAMPOBASSO)**





REGIONE
PUGLIA

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b), legge 219/2005.

TRA

La Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, quale legale rappresentante

E

l'Associazione AVIS Regione Puglia, nella persona del suo presidente dott. Ruggiero Fiore, quale legale rappresentante;

la Federazione FIDAS Regione Puglia, nella persona del suo presidente dott.ssa Cosima Pasqualina Sergi, in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori Sangue — FIDAS, FIDAS Leccese, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue — FIDAS e FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue;

la Consociazione Nazionale FRATRES Regione Puglia, nella persona del suo presidente sig. Antonio Spano, su delega del presidente nazionale FRATRES, sig. Sergio Ballestracci;

l'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, nella persona del suo presidente sig. Nicola Scarnera;

l'Associazione Salentina Donatori Sangue, nella persona del suo presidente avv. Giacomo Cardone;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare gli articoli 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";



VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006; n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;



VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" – Recepimento."

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nel Disciplinare A (*Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue*) allegato alla presente convenzione.
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui al disciplinare A, le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR).



5. Le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione Puglia ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. In tal caso la SRC appronterà uno schema tipo regionale di convenzione che i rappresentanti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sottoscriveranno con le Aziende sanitarie. La predetta convenzione dovrà essere oggetto di approvazione giuntale, su proposta della competente sezione "Strategia e Governo dell'Offerta", previa individuazione delle risorse finanziarie.

6. La Regione, sulla base della programmazione regionale, può prevedere attività aggiuntive, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, di cui all'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico di cui al disciplinare C (Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 - Rep. Atti n. 61/CSR). Tali attività saranno declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

I predetti progetti dovranno essere oggetto di approvazione giuntale, su proposta della competente sezione "Strategia e Governo dell'Offerta", previa individuazione delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione, anche attraverso le Aziende/Enti del SSR, con il coinvolgimento della SRC e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegna a:

- a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005, i cui atti di accreditamento sono disponibili presso ciascun Servizio Trasfusionale;
- b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
- c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
- e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;



- f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
- h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61) e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
- i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
- o) garantire l'emovigilanza dei donatori;
- p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
- q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
- r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
- s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
- t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.

2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), secondo le modalità ivi previste.

3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3

(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.

2. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali delle Aziende del SSR da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali,



regolato da appositi accordi/contratti che dovranno essere definiti dalle Aziende del SSR in collaborazione con le Associazioni/Federazioni.

ARTICOLO 4

(Copertura assicurativa)

1. La Regione Puglia attraverso le Aziende Sanitarie Locali stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, al fine di garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
2. Copia delle polizze assicurative dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alla Struttura Regionale di Coordinamento ed alle Associazioni e Federazioni firmatarie.

ARTICOLO 5

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui al disciplinare A, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue devono presentare formale istanza di contributo alle ASL, Aziende Ospedaliere ed Enti che dovranno verificare la corrispondenza del numero di donazioni, sentiti i direttori dei servizi trasfusionali. I rimborsi dovranno essere liquidati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle Associazioni/Federazioni.
2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.
4. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalle Associazioni e Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Tali rimborsi vengono riconosciuti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche.
6. Gli oneri presunti rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad € 10.524.302,25 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell'ambito del F.S.R. sul cap. 741090, quali assegnazioni indistinte.

ARTICOLO 6

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria/Ente con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.



ARTICOLO 7

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ARTICOLO 9

(Norma finale)

1. La Regione trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici nonché agli IRCCS pubblici e privati del territorio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ALLEGATI:

- Disciplinare A

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia

(dott. Michele Emiliano)

Il Presidente dell'Associazione AVIS Regione Puglia

(dott. Ruggiero Fiore)

**Il Presidente della Federazione FIDAS Regione Puglia,
in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori
Sangue — FIDAS, FIDAS Leccese, FIDAS Taranto, Associazione
Messapica Donatori Sangue — FIDAS**

(dott.ssa Cosima Pasqualina Sergi)

Il Presidente della Consociazione FRATRES Regione Puglia

(sig. Antonio Spano)



**Il Presidente dell'Associazione Jonica Donatori Sangue
per il Bambino Microcitemico**
(sig. Nicola Scarnera)

Il Presidente dell'Associazione Salentina Donatori Sangue
(avv. Giacomo Cardone)

Bari, li _____



DISCIPLINARE A**"Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"****DISCIPLINARE TECNICO****Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dall'AVIS, FIDAS, FRATRES, Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitamico, Associazione Salentina Donatori Sangue e FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue (di seguito Associazioni/Federazioni) a supporto dell'attività trasfusionale della Regione Puglia.

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC e le Associazioni/Federazioni dei Donatori di Sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Le Associazioni/Federazioni assicurano il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), deve essere definito annualmente dalla Struttura Regionale di Coordinamento in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue.

Le Associazioni/Federazioni attivano o partecipano i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce alle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

La Regione, attraverso le Aziende sanitarie/Enti, in occasione della donazione presso i presidi ospedalieri che ospitano Strutture Trasfusionali, garantisce la disponibilità di adeguati spazi gratuiti e il parcheggio delle auto dei donatori



Gestione associativa

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
- c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal fine le Associazioni/Federazioni si impegnano ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Le Associazioni/Federazioni possono assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

Le Associazioni/Federazioni si impegnano inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Formazione

Le Associazioni/Federazioni e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.

Tutela del donatore e promozione della salute

La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
- f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di



- almeno un rappresentante delle Associazioni/Federazioni di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite le Associazioni/Federazioni in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte delle Associazioni/Federazioni, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.

Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori

Le Associazioni/Federazioni, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, può utilizzare i dati del sistema gestionale informatico dei Servizi Trasfusionali, previo consenso informato del donatore e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue trasmettono, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. Le Associazioni garantiscono al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.



Copertura assicurativa dei donatori

La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche attraverso i propri Enti, d'intesa con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

La Regione Puglia, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti Ospedalieri stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione idonee polizze assicurative, delle quali dovranno essere trasmesse copie tanto alla Struttura Regionale di Coordinamento quanto alle Associazioni e Federazioni firmatarie.

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso onnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) di seguito riportato:

| Attività | Euro |
|---|-------------|
| Rimborsi per le attività associative | |
| Donazione di sangue intero | 22,00 |
| Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent | 24,75 |
| Rimborsi per le attività di raccolta | |
| Raccolta di sangue intero | 39,50 |
| Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponent | 46,00 |
| Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta | |
| Sangue intero | 61,50 |
| Plasma da aferesi e procedure multicomponent | 70,75 |

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

Tali rimborsi vengono riconosciuti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche.

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, le Associazioni/Federazioni predispongono annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- promozione del dono;
- sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
- gestione della chiamata programmata;
- modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.

